



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZATIVA TECNICA
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – ucportosantostefano@mit.gov.it

ORDINANZA n.71/2018

REGATA VELICA – “ARGENTARIO SAILING WEEK 2018”

Località: Porto Santo Stefano
Organizzatore: Yacht Club Santo Stefano.

- Data: 14-15-16-17- Giugno 2018
- Recapito telefonico: 0564/814002

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano,

- VISTA** la richiesta datata 09.04.2018 con la quale il Sig. Piero CHIOZZI, in qualità di legale rappresentante dello Yacht Club Santo Stefano, d'ora in avanti denominate “organizzatore”, hanno chiesto l'autorizzazione ad effettuare una regata velica denominata “ARGENTARIO SAILING WEEK 2018”, prevista per i giorni **14-15-16-17-Giugno 2018**, nella zona di mare antistante il litorale dei Comuni di Monte Argentario e Orbetello, di competenza S.A.R. di questo Ufficio;
- VISTA** l'autorizzazione n.58 /2018 rilasciata in data 07.06.2018 da questo Ufficio;
- VISTO** il nulla osta richiesto con messaggio n. 12156 in data 29.05.2018 al Comando Marina Nord – La Spezia;
- VISTA** l'autorizzazione n.50/2018 in data 07.06.2018 dal Comune di Monte Argentario – Ufficio Demanio Marittimo;
- VISTA** l'autorizzazione n.30/2018 in data 07.06.2018 del Comune di Orbetello – Ufficio Demanio Marittimo;
- VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Orbetello con foglio prot. n°12660 del 04.06.2018;
- VISTO** il parere espresso dall'Ufficio Locale Marittimo di Talamone con foglio prot. n°12671 del 04.06.2018;
- RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione ed assicurare la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTO** il D.P.R. 22 Luglio 1996 – Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;
- VISTA** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG (resa esecutiva con legge 27.12.1977, n. 1085);
- VISTO** il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n°171) ed il relativo regolamento di attuazione (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n°146);
- VISTI** gli artt.104 comma 1 lett.V del D.Lgs 31.03.1998 n°112, gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 10.00 alle ore 19.00 del giorni 14-15-16 e 17 giugno 2018, lo specchio acqueo di seguito indicato, sarà interessato dallo svolgimento di una regata velica – organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano. In tale occasione parteciperanno imbarcazioni a vela d'epoca, che opereranno nell'ambito di un'area delimitata all'interno dei soltonati punti specificati dalle seguenti coordinate geografiche:

PUNTI BOA

| Punto | Latitudine | Longitudine | DATUM WGS 84 |
|-------|-------------|--------------|-----------------|
| Y | 42°26,399'N | 011°08,919'E | |
| L | 42°26,869'N | 011°07,390'E | |
| I | 42°30,123'N | 011°10,028'E | |
| O | 42°30,143'N | 011°08,077'E | |
| T | 42°32,814'N | 011°07,740'E | |
| Z | 42°28,931'N | 011°08,057'E | |

ORDINA

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

A decorrere dalle ore 10.00 alle ore 19.00 dei giorni 14-15-16 e 17 giugno 2018 e comunque sino a termine esigenze, nel tratto di mare di cui al "Rende Noto", è vietato:

- I. Navigare ad una distanza non inferiore ai 300 metri dalle unità impegnate nella regata le quali saranno riconoscibili dall'esposizione di bandiere, secondo la classe, di colore giallo, marrone, rosa e azzurro.
- II. ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso ' professionale;
- III. praticare la balneazione,
- IV. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- V. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Obblighi

- 1) L'organizzatore deve attenersi a quanto indicato nell'autorizzazione n.126/2018 del 08.06.2018, citata nelle premesse;
- 2) Le unità partecipanti alla regata devono comunque mantenersi alla distanza minima di sicurezza di mezzo miglio marino da eventuali navi mercantili che siano alla fonda nella rada di Porto Santo Stefano e Talamone sui punti o nella zona a tal fine destinate.
- 3) Tutte le unità che a qualunque titolo accedano all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la predisposizione di idoneo collegamento telefonico col recapito 1530 ovvero di collegamento VHF/FM con l'Autorità Marittima per le situazioni di emergenza.
- 4) Fermo restando i divieti indicati nell'art. 1, tutte le unità in navigazione che accedano nell'area interessata alle regate, meglio specificate nel Rende Noto, dovranno comunicare tempestivamente l'ingresso via radio VHF CH 16 alla sala operativa di questo Comando e comunque dovranno mantenere una distanza minima di sicurezza non inferiore a mt 300 dalle unità impegnate nella manifestazione, le quali saranno riconoscibili dall'esposizione di bandiere, secondo la classe, di colore giallo, marrone, rosa e azzurro.
- 5) Le unità in transito dovranno prestare particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art 4 Obblighi per le navi di linea

- 1) Le navi di linea in partenza dal porto di Porto Santo Stefano, negli orari compresi tra le ore 09,00 e le ore 18,00 dei giorni della manifestazione dovranno comunicare, via VHF CH 14, alla sala operativa di questo Ufficio con un anticipo di 10 min. l'inizio della manovra di disormeggio al fine di ottenere l'autorizzazione alla partenza.
- 2) Le navi di linea provenienti dall'Isola del Giglio o dall'isola di Giannutri dovranno comunicare via VHF CH 14, alla Sala Operativa di questo Ufficio quando giungono al traverso del faro di "Punta Lividonia" per ottenere l'autorizzazione all'ingresso in porto.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

- I contravventori alla presente ordinanza,
- a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n°171;
 - b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza. Le Unità Navali della Guardia Costiera faranno rispettare, con il concorso dei mezzi delle altre Forze di Polizia, le disposizioni di cui sopra.

La pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Porto Santo Stefano, il 7 giugno 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Valerio BERARDI

